

Determinazione nr. 73

Caorle 17/07/2023

Oggetto: **Manutenzione defibrillatori impianti sportivi. CIG Z133BE8818**

Premesso che:

- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione "Caorle Città dello Sport" con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l'intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero;
- ai sensi dell'art. 2 dello Statuto la Fondazione promuove la diffusione dello sport attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- Il D.M. pubblicato sabato 20 luglio 2013, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e utilizzo defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", in attuazione dell'art. 7, comma 11 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazione, dalla legge 08 novembre 2012, nr. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantesche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Vista la valenza sociale e di promozione della sicurezza delle attività sportive nell'ambito sanitario;

Considerato che trascorsi nr. 2 anni deve essere effettuata la verifica obbligatoria dei defibrillatori e la messa a norma;

Visto il preventivo fornito dalla ditta Righetto SRL, con sede a Venezia Ca Noghera, via Triestina 183, P.IVA 03654690274 del 21.06.2023, relativo all'esecuzione delle verifiche di sicurezza per nr. 8 AED, con un costo complessivo di € 984,00 + 150,00 per trasferta + IVA;

Considerato che nel combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è prevista la possibilità, vista la natura dell'intervento e l'importo previsto del servizio, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63, comma 3, lett. b);

Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall'art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

Stabilito che l'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145 dicembre, n. 145, prevede un limite minimo di € 5.000,00 per l'importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo al ricorso del mercato elettronico della p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA);

Visto inoltre il Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, dove all'art. 12 comma 8 è previsto che per i lavori da affidarsi a cottimo di importo inferiore a € 40.000,00 e per le forniture o servizi di importo inferiore a € 20.000,00 si può procedere ad affidamento diretto, prescindendo anche dall'adozione del provvedimento a contrattare. Il relativo contratto può essere concluso con lettera d'ordine sottoscritta dal Direttore o suo delegato e siglato per accettazione dal contraente;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto PURO e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020 e successive modifiche art. 51 D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 "semplificazioni bis", è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto PURO che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto di non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto il Decreto Semplificazioni e successivo aggiornamento art. 51 D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 "semplificazioni bis", si rispettano i principi posti dall'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n 76 del 2020 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

Dato atto della congruità del prezzo richiesto;

Verificata la regolarità contributiva tramite DURC Online valido fino al 19/10/2023;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza,

SI DISPONE

1. Sulla base di quanto premesso, di affidare alla ditta Righetto SRL, con sede a Venezia Ca Noghera, via Triestina 183, P.IVA 03654690274 la manutenzione di nr. 8 defibrillatori presenti negli impianti sportivi comunali, con la relativa esecuzione delle verifiche di sicurezza, al costo onnicomprensivo di **€ 1134,00 come da offerta inviata**;
2. Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura.

**F.TO IL DIRETTORE
DOTT. SAMUELE ROMANO**

PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE 17.07.2023